

## REGOLAMENTO

PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSIEL-  
INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.p.A.

Approvato dall'Amministratore Unico di Insiel SpA in data 16 marzo 2023

Publicato sul sito Insiel in data 21 marzo 2023

## INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI .....	3
Articolo 1 - Oggetto .....	3
Articolo 2 - Finalità .....	3
CAPO II - RECLUTAMENTO DI PERSONALE .....	4
Articolo 3 - Modalità di reclutamento del personale .....	4
Articolo 4 - Avviso di selezione .....	4
Articolo 5 - Domanda di selezione .....	5
Articolo 6 - Commissione .....	5
Articolo 7 - Graduatoria .....	6
Articolo 8 – Assunzione.....	6
CAPO III – INCARICHI PROFESSIONALI .....	6
Articolo 9 – Ambito di applicazione degli incarichi professionali.....	6
Articolo 10 - Modalità di affidamento degli incarichi professionali .....	7
Articolo 11 – Affidamento di incarichi professionali in via diretta .....	8
CAPO IV – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI .....	10
Articolo 12 – Albo Avvocati.....	10
Articolo 13 - Requisiti di iscrizione all'Albo Avvocati .....	11
Articolo 14 – Criteri di affidamento degli incarichi .....	12
Articolo 15 - Durata e aggiornamento dell'Albo. Validità dell'iscrizione .....	12
Articolo 16 – Cancellazione dall'Albo .....	12
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI .....	13
Articolo 17 – Trattamento dei dati personali .....	13
Articolo 18 – Entrata in vigore.....	13

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento in attuazione dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali) definisce criteri e modalità per il reclutamento del personale, per il conferimento degli incarichi, ivi compreso l'affidamento dei servizi legali di INSIEL- Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A., di seguito INSIEL.

### Articolo 2 - Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
  - a. adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
  - b. adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
  - c. rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

## CAPO II - RECLUTAMENTO DI PERSONALE

### Articolo 3 - Modalità di reclutamento del personale

1. Il reclutamento del personale avviene mediante lo svolgimento di procedure selettive, nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 4.
2. Le procedure selettive sono espletate con la finalità di commisurare le conoscenze, le esperienze, le capacità e le attitudini professionali del/della candidato/a, in relazione alle esigenze richieste dalla posizione da ricoprire.
3. Il reclutamento del personale avviene inoltre nel rispetto dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 10/2012.

### Articolo 4 - Avviso di selezione

1. L'avviso della procedura di selezione per l'assunzione di personale e per il conferimento degli incarichi, ai sensi degli articoli 8 e 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), è pubblicato sul sito internet di INSIEL [www.insiel.it](http://www.insiel.it). L'avviso potrà essere diffuso mediante altri strumenti ritenuti idonei.
2. L'avviso di selezione indica:
  - a. il profilo professionale ricercato;
  - b. il titolo di studio e gli eventuali requisiti di esperienza, professionalità e competenza richiesti in relazione al posto da coprire;
  - c. l'inquadramento contrattuale previsto;
  - d. quali requisiti di carattere generale devono essere posseduti dai/dalle candidati/e;
  - e. la tipologia delle prove selettive (colloquio, prove scritte, pratiche, attitudinali) e le materie oggetto delle medesime;
  - f. il termine e le modalità di partecipazione alla selezione;
  - g. ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile, incluse le modalità di convocazione dei/delle candidati/e.

3. INSIEL si riserva la facoltà di avvalersi del supporto di società specializzate nella ricerca e selezione del personale.

#### **Articolo 5 - Domanda di selezione**

Gli/Le interessati/e possono partecipare alla selezione seguendo le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato sul sito internet di INSIEL [www.insiel.it](http://www.insiel.it) e con le modalità indicate dallo stesso.

#### **Articolo 6 - Commissione**

1. La selezione viene effettuata da una commissione composta da un numero dispari di membri (almeno tre) ed è nominata:
  - per la ricerca di profili dirigenziali, dall'organo amministrativo o, laddove presenti, dall'Amministratore Delegato o dal Direttore Generale;
  - per la ricerca del Direttore Generale dall'organo amministrativo di Insiel;
  - negli altri casi, dall'organo amministrativo o, laddove presenti, dall'Amministratore Delegato o dal Direttore Generale o da un loro delegato.
2. La composizione della commissione di cui al comma 1 assicura, salva motivata impossibilità, la rappresentanza di entrambi i generi.
3. Nel caso in cui, effettuate le nomine, venga a mancare alcuno dei componenti della commissione, si procederà alla sostituzione con altra persona appartenente a categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni già espletate.
4. Non può far parte della commissione colui che sia personalmente o il cui coniuge sia parente o affine fino al III grado civile o legato da vincoli di coniugio o convivente o commensale abituale di alcuno dei concorrenti, nonché abbia con alcuno di essi rapporti di natura economica o vertenze di altra natura. Esplicita dichiarazione, in tal senso, deve essere sottoscritta dai componenti la commissione in occasione della prima seduta, subito dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati. L'esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo a decadenza del commissario interessato; analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità non sia originaria ma sopravvenuta.
5. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolve durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma da parte della Società.

6. La commissione stabilisce il contenuto del colloquio e delle eventuali prove selettive, il tempo concesso ai/alle candidati/e per lo svolgimento delle stesse e i criteri di valutazione dei/delle candidati/e.

#### **Articolo 7 - Graduatoria**

1. La commissione forma la graduatoria dei/delle candidati/e.
2. INSIEL può stabilire la validità delle graduatorie delle selezioni, per i 12 (dodici) mesi (eventualmente rinnovabili una volta) successivi alla data della loro pubblicazione, per il reclutamento di personale ulteriore rispetto a quello previsto dall'avviso di selezione, avente caratteristiche professionali equivalenti.

#### **Articolo 8 – Assunzione**

1. Fatto salvo l'obbligo di fedeltà e di non concorrenza previsto dall'articolo 2105 del codice civile, al momento dell'assunzione il lavoratore o la lavoratrice non deve essere vincolato da un altro rapporto di lavoro o esercitare attività di impresa o di libera professione che realizzi una delle seguenti condizioni:
  - a. un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;
  - b. l'incompatibilità con la necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico;
  - c. un conflitto d'interessi tra i due lavori, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all'articolo 2105 del codice civile.

### **CAPO III – INCARICHI PROFESSIONALI**

#### **Articolo 9 – Ambito di applicazione degli incarichi professionali**

1. Gli incarichi professionali di cui al presente capo costituiscono contratti di prestazione d'opera, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, da conferire con contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA.
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo:

- a. gli incarichi per la difesa e l'assistenza in giudizio nonché gli altri servizi legali disciplinati dall'art. 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la cui regolamentazione si rinvia al Capo IV del presente Regolamento;
- b. le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e architettura, in quanto disciplinati dal decreto legislativo 50/2016.

Gli incarichi non possono avere durata indeterminata.

#### **Articolo 10 - Modalità di affidamento degli incarichi professionali**

1. INSIEL, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti:
  - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite alla società, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della società stessa;
  - la società deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
  - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo a esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione e in materia attinente all'ambito della prestazione oggetto di incarico, nonché dalla maturazione di una adeguata professionalità in ambito analogo a quello oggetto di affidamento. A prova del possesso del requisito indicato saranno valutati, tra l'altro:
  - a. Possesso dei requisiti di carattere generale;
  - b. Titolo di laurea e titoli di specializzazione;

- c. Iscrizione ad uno specifico albo professionale;
- d. Precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
- e. Pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche;
- f. Pubblicazioni Scientifiche.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo in caso di stipulazione di contratti di consulenza per prestazioni d'opera di carattere tecnico, che, per la caratterizzazione del proprio oggetto, non richiedono il possesso di un titolo di laurea o l'acquisizione di particolare professionalità.

3. L'affidamento di incarichi avviene a seguito della comparazione dei curricula ricevuti, le caratteristiche qualitative delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico, la eventuale tempistica di realizzazione delle attività, l'eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo proposto nella lettera di invito. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle offerte può fare seguito un colloquio orale.
4. La comparazione di cui al comma 3 viene svolta da una commissione composta e nominata ai sensi dell'articolo 6.
5. Si applicano gli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

#### **Articolo 11 – Affidamento di incarichi professionali in via diretta**

1. Il ricorso al conferimento di incarico in via diretta, senza ricorso a procedura comparativa, fatti salvi i presupposti necessari di cui all'articolo 9, comma 2, e previa specifica motivazione, può avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
  - a. in casi eccezionali di estrema urgenza, tali da non consentire l'espletamento della procedura comparativa;
  - b. in caso di selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa;
  - c. qualora, e solo per importi inferiori a € 20.000,00, esclusi altri oneri di legge se dovuti, la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato *intuitu personae*, richieda abilità e particolare qualificazione

professionale e/o esperienza specifica dell'incaricato, tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure pubbliche di selezione.

## CAPO IV – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

### Articolo 12 – Albo Avvocati

1. Al fine di garantire che l'affidamento degli incarichi per la difesa e l'assistenza in giudizio di INSIEL, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti dall'art. 4 del menzionato Codice, INSIEL istituisce l'Albo Avvocati. Gli incarichi relativi ai servizi legali saranno affidati da INSIEL, a rotazione, esclusivamente ai professionisti iscritti a tale Elenco.
2. Per iscriversi all'Albo Avvocati di Insiel gli interessati devono:
  - a. prendere visione del presente Regolamento;
  - b. inviare a Insiel la domanda di iscrizione a mezzo PEC, secondo il modello predisposto e pubblicato sul sito web di Insiel, il relativo curriculum vitae formativo e professionale, unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità oppure tramite documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Il CV formativo e professionale di cui al comma 2 lettera b), sottoscritto o firmato digitalmente per attestazione di veridicità, dovrà riportare in modo esplicito:
  - a. le esperienze eventualmente acquisite nelle singole materie previste all'art. 13, lettera b), ii;
  - b. il possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie;
  - c. i corsi di formazione frequentati;
  - d. gli incarichi e/o le collaborazioni con Enti pubblici o società *in house*;
  - e. l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni.
4. INSIEL si riserva la facoltà di richiedere la comprova di requisiti, titoli ed esperienze dichiarati nella domanda e riportati nel CV, mediante produzione di adeguata documentazione. L'esatto adempimento delle prescrizioni di cui ai punti precedenti è condizione per il ricevimento e l'esame della domanda.

### Articolo 13 - Requisiti di iscrizione all'Albo Avvocati

1. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco, i richiedenti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
  - a. requisiti generali:
    - i. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, salve le equiparazioni previste dalle leggi vigenti;
    - ii. godimento dei diritti civili e politici;
    - iii. insussistenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
    - iv. insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione e società pubbliche *in house*.
  - b. requisiti specifici:
    - i. iscrizione all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni e abilitazione al patrocinio dinanzi le magistrature superiori;
    - ii. comprovata esperienza professionale in almeno una delle seguenti categorie / materie per le quali si chiede l'iscrizione per un massimo di due e da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale:
      1. diritto civile;
      2. diritto del lavoro;
      3. diritto amministrativo;
      4. diritto tributario;
      5. diritto penale.

#### **Articolo 14 – Criteri di affidamento degli incarichi**

1. L'Albo Avvocati non prevede la costituzione di alcuna graduatoria di merito delle figure professionali.
2. Ai soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione all'Albo viene data comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell'Albo ovvero dei motivi ostativi all'iscrizione a mezzo PEC.
3. Se entro 30 giorni dall'invio della domanda di iscrizione non perviene alcuna risposta da parte di INSIEL, la domanda è da intendersi rigettata.
4. INSIEL può affidare l'incarico esclusivamente a coloro ai quali è stata confermata l'iscrizione all'Albo tramite l'apposita comunicazione di cui al comma 2, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 50/2016.
5. La valutazione per l'affidamento dello specifico incarico viene effettuata dalla Direzione aziendale e tiene conto di competenza, esperienza, organizzazione, specializzazione dei professionisti, nonché del preventivo presentato. L'affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione. All'atto del conferimento dell'incarico deve essere predeterminato il compenso da corrispondere al professionista.
6. In caso di affidamento dell'incarico, il professionista deve acconsentire alla pubblicazione del curriculum vitae e del compenso ai sensi dell'art. 15-bis del Decreto Legislativo 33/2013.

#### **Articolo 15 - Durata e aggiornamento dell'Albo. Validità dell'iscrizione**

1. L'Albo Avvocati rimane aperto senza limiti di tempo e viene aggiornato in caso di nuove iscrizioni.
2. Non sono prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute al di fuori delle modalità stabilite dal presente Regolamento.
3. L'Albo è pubblicato sul sito web della Società.

#### **Articolo 16 – Cancellazione dall'Albo**

1. INSIEL può procedere alla cancellazione dei soggetti iscritti all'Albo, dandone comunicazione a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a. accertata carenza dei requisiti o falsità dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
- b. se i soggetti iscritti all'Albo, invitati da Insiel a presentare offerta, non rispondono per due volte consecutive o presentano offerte per le quali INSIEL rileva gravi anomalie;
- c. accertate e gravi inadempienze in esecuzione di precedenti prestazioni svolte a favore di INSIEL.

## CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 17 – Trattamento dei dati personali

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali, resa da Insiel ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, è disponibile nella sezione Privacy "[Informativa Privacy - Avvisi di selezione](#)" e "[Informativa Privacy – Albo Avvocati](#)" del sito [www.insiel.it](http://www.insiel.it).
2. I dati contenuti nei Curricula e i dati relativi ai contratti di cui al Capo I, per quanto applicabili, e dei Capi II, III e IV del presente regolamento saranno oggetto di pubblicazione sul sito Insiel in applicazione del decreto legislativo 33/2013.

### Articolo 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet di INSIEL [www.insiel.it](http://www.insiel.it).